

N. R.G. 31122/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA "B" CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Elena Riva Crugnola                      Presidente

Dott.ssa Amina Simonetti                      Giudice rel.

Dott. Guido Vannicelli                      Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **31122/2017** promossa da:

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA SOC. COOP.**

**ATTORE**

contro

**ANTONIO LUIGI**                      (C.F.

**ALFREDO**                      (C.F.

presso il difensore

**GIORDANO**

A presso il difensore

**CONVENUTI**

pagina 1 di 13

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d86be10801bacbe35  
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: e97884984e96b93da5a6846f33b94f2  
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caff



## CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

### PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA SOC. COOP.

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione, conclusione, così giudicare:

*nel merito in via principale: condannare a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 2395 c.c. i Sig.ri Antonio Luigi Alfredo e Giordano Rabufetti, in via tra loro solidale, al pagamento in favore della Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Soc. Coop. dell'importo di € 1.003.915,83 o del diverso importo ritenuto dovuto, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;*

*nel merito in via subordinata: condannare i Sig.ri Antonio Luigi Alfredo e Giordano Rabufetti o coloro tra essi che dovessero risultare responsabili, in via solidale o per l'eventuale quantum di competenza, al pagamento in favore della Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Soc. Coop. dell'importo ritenuto dovuto, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;*

*in via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., da intendersi qui integralmente ritrascritti, con il testimone indicato in detta memoria; ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova articolati dai convenuti Alfredo e Antonio Luigi nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. per i motivi indicati nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c.*

*Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.*

*La Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Soc. Coop. dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ex adverso dedotte.”*

### PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEI SIGG.RI ALFREDO E ANTONIO LUIGI

“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria e statuizione del caso, così giudicare:

*Nel merito:*



*In via preliminare: accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso in capo al convenuto Sig. Alfredo e, per l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande svolte nei suoi confronti;*

*In via principale: previo ogni accertamento e statuizione del caso, rigettare integralmente tutte le domande svolte dalla Banca di Credito Cooperativo di Barlassina nei confronti del Signor Antonio Luigi e, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di accertamento della carenza di titolarità passiva, rigettare integralmente tutte le domande svolte dalla Banca di Credito Cooperativo di Barlassina anche nei confronti del Sig. Alfredo in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;*

*In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenga sussistente una responsabilità in capo a uno solo o a entrambi gli esponenti, ridurre proporzionalmente la somma eventualmente dovuta alla Banca ex art. 1227 c.c.;*

*In via istruttoria: i Signori Alfredo e Antonio Luigi chiedono che il Giudice voglia ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:*

*1. vero che le trattative con DB8 Project ltd e il Ministero degli Affari Esteri del Qatar a Berna sono iniziate molto tempo prima della concessione del finanziamento di € 1.000.000,00 (30 giugno 2016);*

*2. vero che alla data di concessione del finanziamento di € 1.000.000,00 (30 giugno 2016) Stile aveva concluso le trattative con DB8 Projects Limited e siglato l'accordo (come da docc. 02 e 04 che si rammostrano al teste);*

*3. vero che alla data di concessione del finanziamento di € 1.000.000,00 (30 giugno 2016) Stile aveva concluso le trattative con il Ministero degli Affari Esteri del Qatar a Berna (come da docc. 02, 05 e 06 che si rammostrano al teste);*

*4. vero che i contratti con il Ministero degli Affari Esteri del Qatar a Berna venivano sottoscritti successivamente al 30 giugno 2016, ma a quella data l'accordo era già raggiunto;*

*5. vero che il finanziamento da € 1.000.000,00 veniva chiesto da Stile per far fronte alle commesse di DB8 Project ltd e del Ministero degli Affari Esteri del Qatar a Berna;*

*6. vero che Stile vantava circa 3 milioni di euro di crediti nei confronti di un gruppo di società facenti capo a uno storico cliente russo-ebreo;*

*7. vero che negli anni precedenti al 2016 il cliente russo-ebreo aveva commissionato a Stile ordini milionari;*



8. vero che il cliente russo-ebreo negli anni precedenti al 2016 non aveva mai registrato insoluti nei confronti di *Stile*;
9. vero che il cliente russo-ebreo era un contatto diretto del Vice Presidente di *Stile*, Sig. Giovanni
10. vero che il Sig. Giovanni *Stile* nella seconda metà del 2015, ha affrontato un lungo periodo di malattia che ha comportato la sua assenza da *Stile* per almeno 6/7 mesi (settembre 2015/marzo 2016);
11. vero che l'assenza del Sig. Giovanni *Stile* da *Stile* a causa della malattia ha compromesso il rapporto il cliente russo-ebreo che ha subito una stasi;
12. vero che a marzo-aprile 2016, contestualmente al ritorno del Sig. *Stile* in *Stile*, il cliente russo-ebreo ha dovuto affrontare difficoltà diplomatiche che ne hanno causato la dipartita commerciale;
13. vero che le difficoltà diplomatiche subite nel corso del 2016 dal cliente russo-ebreo hanno determinato l'impossibilità per *Stile* di recuperare i crediti vantati nei confronti delle società facenti capo a questi;
14. vero che le società con cui operava il cliente russo-ebreo erano situate nei paradisi fiscali delle British Virgin Islands;
15. vero che *Stile* aveva conferito mandato a un legale di Roma al fine di conoscere le possibilità di recupero dei crediti di circa 3 milioni di euro vantati nei confronti delle società facenti capo al cliente russo-ebreo (come da doc. 07 che si rammostra al teste);
16. vero che secondo il legale incaricato i costi che *Stile* avrebbe dovuto sostenere per il recupero dei predetti crediti erano molto alti (come da doc. 07 che si rammostra al teste);
17. vero che secondo il legale incaricato sarebbero state remote le possibilità di recuperare detti crediti (come da doc. 07 che si rammostra al teste);
18. vero che secondo il legale incaricato anche in caso di esito vittorioso dei giudizi di recupero del credito, le possibilità di riuscire positivamente nell'esecuzione delle eventuali pronunce sarebbero state "in ogni caso difficili" (come da doc. 07 che si rammostra al teste).

Si indicano come testi:



- Sig.ra Teresa Belloli, in qualità di contabile e amministrativa di Stile, domiciliata presso la società in Meda (MB), via Manzoni n. 24/26 (sui seguenti capitoli di prova: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18);

- Sig. Giovanni in qualità di ex Vice Presidente di Stile, domiciliato presso la società in Meda (MB), via Manzoni n. 24/26 (sui seguenti capitoli di prova: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18);

- Sig. Antonio Franco Galimberti (GLMNNF48T19F078L), in qualità di socio di Stile S.p.A. (sui seguenti capitoli di prova: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18);

- Sig. Giovanni Amoroso (MRSGNN61E15H501P), in qualità di ex componente del consiglio di amministrazione di Stile S.p.A. (sui seguenti capitoli di prova: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18).

In ogni caso: con vittoria di tutte le spese e compensi di lite oltre 15% rimborso forfettario, 4% cpa e 22% IVA come per legge.”

#### **CONCLUSIONI nell'interesse di Giordano**

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione e deduzione,

*In via principale*

- Rigettare tutte le domande proposte nei confronti del Dott. perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui agli atti;

*In subordine*

- Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse sussistente una responsabilità in capo all'esponente riduca proporzionalmente la somma eventualmente dovuta alla Banca ai sensi dell'art. 1227 c.c..

*In via istruttoria*

- Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già in atti.

*In ogni caso*

- Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e riserva di meglio dedurre, produrre eccepire nel corso del procedimento instaurato

*In ogni caso:*



- con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso forfettario per spese generali, Iva e C.p.a. come per legge.”

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente ai sensi dell'art. 16 bis comma 9-octies D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, come modificato dall'art. 19 comma 1 lett a), n. 2-ter) D.L. 27 giugno 2015 n. 83 conv in L. 132/2015.

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina soc. coop. ha proposto azione di responsabilità ex art 2395 c.c. nei confronti di Alfredo e Antonio Luigi amministratori di Stile spa, società posta in liquidazione in 15.11.2016 e dal 2017 in concordato preventivo, e del direttore generale Giordano assumendo di aver concesso alla società, rimasta inadempiente all'obbligazione di restituzione, un finanziamento di € 1.000.000,00 e ciò sulla base di informazioni non corrette e decettive contenute nel bilancio di esercizio 2015 oltre che rese dal direttore generale e dagli amministratori nella fase di istruttoria dell'affidamento che si svolse nel mese di maggio 2016.

In citazione la banca ha allegato che gli amministratori e il direttore generale le diedero una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della società:

- Dichiarando, come risulta nel modulo di richiesta di finanziamento (doc. 3), che il fatturato di Stile spa verso l'estero per l'anno 2015 era stato di € 11.626.115,00, importo pari, invece, ai ricavi complessivi (non solo per l'estero) per vendite e servizi nel 2015 mentre, come emerge dal bilancio 2015 e dalla nota integrativa al conto economico, il valore del sottoinsieme delle vendite con l'estero era di € 8.824.885;
- tacendo la reale perdita subita dalla società nel corso dell'esercizio 2015 che era stata ben superiore a quella indicata nel bilancio 2015 ( - € 1.996.707 era stata la perdita di esercizio 2015 riportata in bilancio con patrimonio negativo di - € 34.222 ) e ripianata a febbraio 2016 con la ricapitalizzazione; le rettifiche al bilancio trovando fondamento nei rilievi fatti dal Collegio sindacale all'assemblea straordinaria del febbraio 2016 fissata ex art 2447 c.c. circa la criticità della posta attiva relativa ai crediti di 3 milioni di euro verso clienti per le forniture realizzate in Israele e a New York,
- omettendo quindi di svalutare per 3 milioni di euro i crediti verso clienti esteri e inoltre appostando alla voce immobilizzazione immateriali dello stato patrimoniale costi di pubblicità e di sviluppo nonostante la dubbia sussistenza dei presupposti di capitalizzazione di tali voci tanto che il Collegio sindacale nella sua relazione al bilancio di esercizio 2015 (approvato il 26 aprile 2016) aveva rappresentato “ *l'impossibilità di rendere un giudizio sulla recuperabilità dei crediti verso clienti relativi alle forniture*



*realizzate in Israele e a New York per 3 milioni di euro per merce pur regolarmente fatturata e consegnata, nonché sulla capitalizzazione delle spese per pubblicità promozionale, mostre e fiere sulla base della loro presunta utilità pluriennale” concludendo nel senso che “l’entità di queste poste contabili è tale da non consentire di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio nella sua interezza, in quanto influenti in modo determinante sulla stessa continuità aziendale”.*

Quindi la banca ha dedotto la grave negligenza degli amministratori nella predisposizione del bilancio 2015:

- per non aver svalutato 3 milioni di crediti verso clienti esteri data l’incertezza di recuperare i crediti per i lavori eseguiti per un cliente estero a New York e a Tel Aviv;
- per aver capitalizzato costi di pubblicità e promozionali in difetto dei presupposti di legge,

negligenza tanto più grave considerando la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio resa dal Collegio Sindacale nella relazione al bilancio 2015.

Da questi fatti la banca ha argomentato che

- se il bilancio fosse stato predisposto correttamente (svalutazione di 3 milioni di crediti e appostazione tra i costi delle spese di pubblicità e promozionali) le perdite di esercizio di Stile spa sarebbero state superiori a € 1.996.707 e di circa 5 milioni con conseguente maggior valore negativo del patrimonio netto,
- se avesse saputo quale era la reale situazione di Stile spa - caratterizzata da una grave perdita e dalla totale compromissione del capitale sociale- non si sarebbe determinata a concedere il finanziamento e non avrebbe perso la somma erogata e non restituita dalla società.

Gli amministratori e il Direttore generale si sono costituiti tempestivamente in giudizio e hanno contestato le allegazioni della banca concludendo per il rigetto.

In particolare hanno rilevato di non aver affatto fornito alla banca false informazioni e osservato che la stessa, alla data di conclusione del finanziamento (30.06.2016) e di erogazione della somma (8 luglio 2016), aveva avuto a disposizione, attraverso la consultazione del Registro delle imprese nel quale il 1 marzo 2016 era stata pubblicato il verbale di assemblea straordinario del 26 febbraio 2016 e il 26 maggio il bilancio di esercizio 2015 approvato alla assemblea del 26 aprile 2016, ogni elemento per effettuare la sua valutazione. In particolare hanno allegato:

- che i dati del bilancio 2015 erano corretti e la mancata svalutazione dei crediti era stata una valutazione degli amministratori fondata sulla affidabilità fino ad allora manifestata dal cliente debitore dei 3 milioni,



- che effettivamente nella richiesta di finanziamento la somma indicata di € 11.626.155 corrispondeva ai ricavi complessivi del 2015 e non al solo fatturato con l'estero del diverso importo di € 8.824.885, ma che questa imprecisione, di valore trascurabile in relazione alla entità di un milione del mutuo erogato, sarebbe potuta essere facilmente riscontrata e rettificata dalla banca leggendo il bilancio consegnatole durante le trattative per la concessione del finanziamento,
- che i tre milioni di euro corrispondevano a crediti certi per prestazioni effettivamente rese,
- che correttamente sulla base dei principi di legge e contabili le spese di pubblicità erano state capitalizzate,
- che la Banca aveva concesso il finanziamento il 30 giugno 2016 ed erogato la somma a luglio 2016 dopo l'approvazione del bilancio 2015 (aprile 2016) pubblicato nel registro delle Imprese il 26 maggio 2016;
- che la banca aveva avuto a disposizione perché pubblicato al Registro delle Imprese dall'1 marzo 2016, anche il verbale dell'assemblea straordinaria 26 febbraio 2016 convocata per la ricapitalizzazione della società ex art 2447 c.c. dal quale già emergevano le osservazioni del Collegio sindacale sulla recuperabilità del credito di 3 milioni, quindi la banca aveva avuto a disposizione tutte le fonti di informazione sufficienti per una corretta rappresentazione della situazione economico patrimoniale di  
Stile spa,
- la Banca, proprio perché, contrariamente a quanto allegato in citazione, era stata compiutamente informata anche del rischio sul credito di 3 milioni, aveva concesso un finanziamento di un solo milione, ampiamente garantito dai crediti certi per € 1.600.000 (infatti i crediti in bilancio 2015 ammontavano a € 4.656.915 e tolti i 3 milioni di incerto recupero (sulla base dei rilievi del Collegio sindacale), residuavano crediti per 1.600.000 idonei a dare garanzia all'affidamento di 1 milione).

La banca ha articolato prove orali che non sono state ammesse perché i fatti oggetto dei capitoli ritenuti rilevanti dal GI (capp 1 e 2 della memoria n. 2 della banca del seguente contenuto “*vero che il 14 maggio 2016 Antonio e si sono recati in banca e hanno domandato la concessione per Stile spa di un finanziamento di 1 milione di € consegnando il bilancio di esercizio 2015 comprensivo di nota integrativa e il business plan 2016-2018*”) sono stati espressamente dichiarati non contestati dalle difese dei convenuti alla udienza fissata per decidere sulle deduzioni istruttorie.

La causa quindi è passata in decisione sulla base delle conclusioni precisate alla udienza del 3 marzo 2016.





Preliminarmente va confermata la decisione del GI sulla irrilevanza delle prove dedotte dalle difese delle parti alla luce delle non contestazioni dei fatti di cui ai capitoli 1 e 2 della memoria di parte attrice ex art 183 comma 6 n. 2 cpc e più in generale dei documenti prodotti in atti.

La domanda è infondata e va rigettata.

L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente ai sensi dell'art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente.

Nel caso di specie la banca ha contestato ai convenuti di averle reso informazioni con il bilancio 2015 non corrispondenti al vero sulla situazione economico patrimoniale di Stile spa stante l'omessa svalutazione di crediti verso l'estero per 3 milioni di euro e la capitalizzazione nelle immobilizzazioni immateriali, piuttosto che l'appostazione a costi, delle spese di pubblicità e promozionali, tanto che, se il bilancio fosse stato rettificato, avrebbe evidenziato una perdita del c.s. ben superiore a quella ricostituita con l'assemblea del 26 febbraio 2016.

Inoltre, la banca ha contestato agli amministratori e al direttore generale di averle dichiarato con la sottoscrizione della domanda di finanziamento (doc. 3 banca) che *"il fatturato con l'estero per l'anno 2015 ammonta ad € 11.626.155"*, dato questo falso perché in realtà riferibile al valore di tutti i ricavi della società, mentre dal bilancio 2015 i soli ricavi verso l'estero ammontavano ad € 8.824.885,00.

Secondo la difesa dell'attrice questa falsa rappresentazione dello stato economico e patrimoniale della società l'ha portata a valutare non correttamente l'affidabilità economico finanziaria della Stile spa, determinandola a concederle il finanziamento, che non avrebbe concesso se fosse stata correttamente informata, di 1 milione di euro, mai rimborsato (data anche la messa in liquidazione e in concordato della debitrice) che costituisce il danno di cui chiede il risarcimento.

La banca con le sue difese e allegazioni deduce, così come indicato con i fatti dedotti nel capitolo di prova n. 2, di aver fondato le sue valutazioni sull'affidabilità finanziaria ed economica di Stile spa in base alle indicazioni riportate nel bilancio 2015, nella nota integrativa e nel business plan 2016-2018 e alle rassicurazioni degli amministratori e del Direttore generale della società circa l'affidabilità dei dati ivi riportati, mentre la veridicità di essi non sussisterebbe; questo giudizio di inattendibilità del bilancio 2015 la stessa banca lo fonda prevalentemente sui rilievi mossi dal Collegio sindacale della società sia in occasione della assemblea del 26 febbraio 2016, convocata ex art 2447



c.c., sia della relazione sul bilancio 2015 circa la difficile recuperabilità di crediti verso clienti esteri per 3 milioni di euro e la capitalizzazione di costi pubblicitari e promozionali.

Ebbene, secondo la banca gli amministratori di Stile spa avrebbero non prudentemente e negligenemente predisposto il bilancio 2015, approvato dall'assemblea del 26 aprile 2016, omettendo di svalutare i crediti per 3 milioni di euro e non appostando a costi le spese pubblicitarie e promozionali, alterando così in meglio la rappresentazione dello stato patrimoniale ed economico della società.

Gli errori di valutazione dolosamente o con grave colpa compiuti dagli amministratori nel bilancio 2015 sarebbero dimostrati, resi evidenti dai rilievi del Collegio Sindacale e del 26 febbraio 2016 e del 26 aprile 2016 (assemblea di approvazione del bilancio 2015).

Dunque, considerando che alla data di concessione del finanziamento (30.6.2016) il bilancio di esercizio 2015 di Stile spa, corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione e dal parere del Collegio sindacale era già stato pubblicato sul Registro delle Imprese a far data dal 26 maggio 2016, può affermarsi che i rilievi critici sulla veridicità e correttezza del bilancio di esercizio 2015 di Stile 2015 esplicitati in citazione la Banca sarebbe stata in grado di esprimerli, sulla base dei medesimi elementi – osservazioni del Collegio Sindacale- anche in data antecedente la concessione del finanziamento del 30.06.2016 (doc. 3 banca) e la sua erogazione dell'8.07.2016 (doc.4 banca).

Infatti, il verbale di assemblea del 26 febbraio 2016 contenente i primi rilievi del Collegio sindacale sulla recuperabilità del credito estero di 3 milioni di euro risultava iscritto al Registro delle Imprese dall'1.03.2016, mentre il bilancio di esercizio 2015 era stato pubblicato nel Registro delle Imprese il 26 maggio 2016, quindi ben un mese prima della concessione del finanziamento, 30.06.2016.

L'art. 2435 c.c. stabilisce che la pubblicazione ha ad oggetto il bilancio approvato dall'assemblea, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione dei sindaci e dal verbale di assemblea.

La banca, quindi, aveva a disposizione i rilievi critici del Collegio sindacale su crediti verso estero e su immobilizzazioni immateriali che in atti allega che, se fossero stati accolti dagli amministratori nella redazione del bilancio, avrebbero consentito una più corretta ed attendibile valutazione della situazione societaria. La banca tale valutazione autonoma e prudenziale, in dissenso con quella esplicitata dagli amministratori nel bilancio predisposto, sulla base dei documenti societari pubblici di cui si è detto, data la sua qualifica di operatore economico professionale che le impone di agire da accorto banchiere



in relazione ad ogni tipo di operazione svolta, sarebbe stata in grado di effettuare ex ante e prima di concedere il finanziamento.

La banca era, quindi, in grado di valutare criticamente il bilancio di esercizio 2015 considerando le informazioni pubbliche contenute nella Relazione dei Sindaci.

Nessun rilievo può avere la circostanza che il 24 maggio 2016 gli amministratori non avevano consegnato la relazione ex art 2429 c.c. quando si erano presentati a chiedere il finanziamento, atteso che non è stato allegato che la banca l'aveva espressamente richiesta e comunque si tratta di documento di facile reperibilità da parte della banca che doverosamente avrebbe dovuto acquisire in fase di istruzione della domanda di finanziamento.

Per le medesime considerazioni alcun rilievo causale ha l'imprecisa dichiarazione da parte dei convenuti nel modulo di richiesta di finanziamento (doc.3 banca) del valore del fatturato estero di € 11.626.155 corrispondente invero al valore totale del fatturato della società per prestazioni e servizi mentre la componente del fatturato estero era di € 8.824.885, considerato che dalla lettura del bilancio 2015 la banca si sarebbe potuta agevolmente rendere conto della inesattezza della dichiarazione riferibile, appunto, al totale dei ricavi e non solo a quelli verso l'estero (dichiarazione in sé non assolutamente falsa ma imprecisa posto che effettivamente in bilancio il valore dei ricavi per vendite e prestazioni è di € 11.626.155); a ciò si aggiunga che la banca non ha in alcun modo esplicitato, rispetto alla decisione di concedere un finanziamento di 1 milioni di €, la rilevanza di un tale scostamento sui ricavi verso l'estero.

Il lamentato pregiudizio (erogazione del finanziamento) derivante dalla non corretta informazione sulla situazione economico finanziaria della società Stile spa è quindi da causalmente da ascrivere alla negligente condotta tenuta dalla banca consistita nell'aver erogato il finanziamento senza compiere una adeguata istruttoria di merito e confidando solo nelle informazioni ricevute dagli amministratori, comportamento tanto più necessario avuto riguardo alla circostanza che il bilancio 2015 di Stile spa aveva chiuso con una perdita di esercizio di -1.996.707 e un patrimonio netto negativo di -34.222.

Se la banca avesse controllato i dati pubblicati sul Registro delle Imprese e avesse letto la relazione al bilancio del Collegio Sindacale avrebbe avuto tutti gli elementi informativi per una autonoma valutazione sul bilancio e sullo stato della società. Non calzante è l'allegazione che l'istruttoria dell'affidamento è stata condotta dalla banca nel mese di maggio prima della pubblicazione del Registro delle Imprese del bilancio stesso: si è trattato, anche in questo caso, di una scelta della banca di istruire e decidere la domanda di finanziamento senza leggere la relazione degli amministratori sulla



gestione (art 2428 c.c.) e la Relazione del Collegio Sindacale (art 2429 c.c.); la banca sapeva che il bilancio era stato approvato il 26 aprile 2016 e che quindi entro il 26 maggio 2016 avrebbe trovato pubblicata nel Registro delle Imprese la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio Sindacale; a ciò si aggiunga che dopo l'istruttoria e prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento del 30.6.2016 la banca avrebbe comunque potuto accedere al Registro delle Imprese ed aggiornarsi sulla decisione assunta prima della pubblicazione ex art 2435 c.c. in merito alla richiesta di finanziamento.

Anche dalla lettura della Relazione sulla gestione predisposta dagli amministratori in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio 2015 (pure pubblicata) la banca avrebbe potuto trarre elementi utili per la sua valutazione sul merito creditizio di Stile spa tra cui:

- il calo di fatturato del 60% nell'esercizio 2015, non compensato da analoga riduzione dei costi e delle spese e un aggravamento della posizione finanziaria netta,
- la diminuzione del valore dei crediti,
- la sussistenza di rischi ed incertezze circa il raggiungimento di un adeguato fatturato in grado di consentire la copertura dei costi di gestione,
- la perdurante permanenza delle criticità che avevano portato al risultato negativo di esercizio, tanto che la società in una ottica di contenimento dei costi aveva fatto ricorso alla Cassa Integrazione.

Queste circostanze assorbono le questioni relative in senso proprio alla correttezza o meno del bilancio di esercizio 2015 di Stile spa.

Quindi l'efficienza causale del danno è da attribuire alla condotta negligente della banca attrice che ha ommesso di prendere in considerazione ai fini della valutazione del merito creditizio della società cui doveva concedere il finanziamento la Relazione sulla gestione e la Relazione del Collegio sindacale. La considerazione degli elementi emergenti da tali documenti sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso così come prospettato e oggetto di domanda risarcitoria.

La negligenza della banca è stata grave avendo ommesso di considerare, nel valutare la situazione della cliente, proprio quelle relazioni che accompagnano il bilancio e alla cui pubblicazione ex art 2435 c.c. è sottesa la ratio di consentire ai creditori sociali e ai terzi di valutare compiutamente i dati del bilancio cui accedono.

Il rigetto della domanda della banca assorbe le conclusioni subordinate dei convenuti.

Il rigetto della domanda comporta la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti convenute ex art 91 cpc; le spese si liquidano in complessivi € 23.000,00 a favore dei due amministratori (escluso l'aumento ex art 4 comma 2 DM 55/2014 ingiustificato data la



totale identica posizione dei duce convenuti in alcun modo differenziata neanche nelle contestazioni della parte attrice) e a favore di oltre al rimborso spese generali, cpa e iva di legge.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta la domanda di Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa.

Condanna parte attrice a rimborsare alle parti convenute le spese di lite, che si liquidano in € 23.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, cpa e iva di legge a favore dei due amministratori e in € 23.000,00 per compensi a favore di oltre al rimborso spese generali, cpa e iva di legge.

Milano, 15 settembre 2020

Il Giudice est.

*Amina Simonetti*

Il Presidente

*Elena Riva Crugnola*

